



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 101 DEL 07-11-2009

Reg. Ord. 101

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA
PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA E LIMITAZIONE
DELLA VELOCITA' A 30 KM/H IN VIA ERMANNO FERRARI WOLF A
MUSESTRE.**

IL SINDACO

Viste le segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Locale relative a problemi viabilistici interessanti la locale Via Ermanno Ferrari Wolf a Musestre;
Considerato che i problemi suddetti risultano legati alla sosta di numerosi veicoli ai lati della carreggiata che crea intralcio alla circolazione stradale nonché, in molti casi, impedimento al passaggio di mezzi adibiti alle operazioni di recupero dei rifiuti presso le utenze della via, con conseguente disagio per il normale svolgimento di tali attività;
Tenuto conto altresì delle caratteristiche strutturali di Via Ermanno Ferrari Wolf, strada stretta e fiancheggiata su ambo i lati da edifici residenziali;
Ritenuto quindi di dover intervenire, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità nonché del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, istituendo il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati della Via Ermanno Ferrari Wolf, nonché limitando la velocità massima consentita a 30 km/h;
Considerato che in altre vie con la stessa problematica, l'istituzione del divieto di sosta e la limitazione della velocità è stata risolutiva;
Sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, nr. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- di istituire il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati di via Ermanno Ferrari Wolf;
- di limitare, sulla via suddetta, il limite massimo di velocità a 30 km/h.

DISPONE

- che il Settore Tecnico provveda a collocare la regolare segnaletica stradale conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.
- che il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, faccia rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso la presente ordinanza che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.L.gs. nr. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Avverso il presente provvedimento di ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R., ai sensi della Legge 06/12/1971, nr. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199.



L'ASSESSORE DELEGATO
Geromel Guido

AL SETTORE AFFARI GENERALI
AL SETTORE TECNICO
ALL'UFFICIO MESSI

SEDE MUNICIPALE
SEDE DISTACCATA
SEDE MUNICIPALE